



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da

Dottor Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente
Dottoressa Elena Gelato	Consigliere
Avvocato Alda Colesanti	Consigliere ausiliario relatore

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 16.05.2024 e vertente

T R A

*Parte\_1* in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. *P.IVA\_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti  
IMPUGNANTE

E

*Controparte\_1* (C.F. *C.F.\_1*), rappresentato e difeso dall'Avv. Mariastella Cusano  
IMPUGNATO

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Il sig. *Controparte\_1* proponeva domanda di arbitrato presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "l'Illustre Camera Arbitrale Voglia condannare la *Controparte\_2*



*Parte\_1* con sede in Pomezia (RM), Via Confalonieri n. 29, C.F.: *P.IVA\_1* P. IVA *P.IVA\_2*, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma *P.IVA\_1*, Rea n. 392308, iscritta all'albo Nazionale al n. 12/058/079/4984 in data 8 maggio 2002, PEC *Email\_1* in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e proprio legale rappresentante, Sig. *Parte\_2*, alla restituzione, a seguito della risoluzione del rapporto sociale, in favore del sig. *Controparte\_1* delle somme corrisposte in adempimento del rapporto risolto, oltre interessi di legge e oltre alle spese ed ai compensi del presente procedimento per le motivazioni in premessa. In subordine si chiede che la Società Cooperativa Edilizia "Marina" a r.l. sia condannata, a titolo di arricchimento senza causa, alla restituzione di quanto corrisposto dal sig. *CP\_1* e illegittimamente trattenuto nonostante la risoluzione del rapporto sociale e il mancato trasferimento dell'alloggio, oltre interessi e spese del presente procedimento. In via istruttoria si chiede ordinarsi alla *Parte\_1* la produzione del bilancio relativo all'esercizio del 2015."

Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l'odierna impugnante, chiedendo "in via preliminare: dichiarare l'incompetenza dell'Arbitro nominato per essere competente il Tribunale Ordinario, stante l'inoperatività della clausola arbitrale contenuta negli artt. 11 e 37 ss. dello statuto della Cooperativa; in via principale nel merito: accertare e dichiarare l'impossibilità della *Parte\_1* di provvedere alla restituzione delle somme richieste al Sig. Addante per causa non imputabile alla *Parte\_1* stessa; sempre in via principale nel merito: in ogni caso, compensare la somma richiesta da parte istante con il maggior importo dovuto alla *Parte\_1* per un ammontare di € 75.110,06= pari alla morosità maturata alla data di esclusione dalla Cooperativa e non contestata, oltre alle somme ritenute dovute anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, o in subordine, con l'importo di € 48.645,57= (€ 1.400,00 + € 47.245,57) a titolo di spese di gestione della Cooperativa e di rate di mutuo scadute al 31.12.2014, oltre alle somme ritenute dovute anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, e, per l'effetto, condannare il Sig. Addante al pagamento in favore della *Parte\_1* della relativa differenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; in ogni caso, condannare parte



istante alla refusione in favore della società *Parte\_1* delle competenze, onorari e spese del presente procedimento, compresi gli onorari spettanti all'Arbitro".

Con Lodo arbitrale non definitivo dell'8/10/2018, l'Arbitro Unico, Prof. Dott. [...]

*Per\_1* dichiarava la propria competenza a decidere sulla controversia.

Con Lodo arbitrale definitivo del 9 Gennaio 2019, dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Roma in data 28.3.2019, l'Arbitro Unico accoglieva integralmente la domanda del sig. *Controparte\_1* e, per l'effetto, condannava la Cooperativa a rimborsare allo stesso i conferimenti da quest'ultimo effettuati all'atto della adesione alla Cooperativa, con liquidazione da operarsi al valore nominale della quota sottoscritta sulla base del bilancio d'esercizio dell'anno 2015 ed a restituire al sig. *CP\_1*

[...] la somma complessiva di € 44.920,38 corrisposta nell'ambito del rapporto mutualistico intercorso con la Cooperativa tra il 2006 (anno della stipulazione dell'atto di prenotazione) ed il 2015 (anno della esclusione del sig. *CP\_1* dalla Cooperativa), oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo; rigettava le domande della *Parte\_1* ponendo a carico della stessa il pagamento dei compensi e delle spese dovuti per il funzionamento del giudizio arbitrale, condannando altresì la *Parte\_1* al rimborso in favore del sig. Addante delle spese e gli onorari di difesa, per complessivi € 2.025,00, oltre accessori di legge.

2. Con atto di citazione la *Parte\_3* ha impugnato il lodo arbitrale chiedendo: *"in via pregiudiziale, accertare la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora così come dettagliatamente indicati, fissare udienza di trattazione anticipata in camera di consiglio ex art. 351 c.p.c. e sospendere l'esecutorietà del lodo arbitrale ex art. 830, comma 4, c.p.c.;*

*- in via preliminare, accertare l'inoperatività della clausola arbitrale contenuta negli art. 11 e 37 ss. dello statuto della Cooperativa per essere viceversa competente a decidere della controversia de qua il Tribunale Ordinario, dichiarare ex art. 829, c.1 n. 4 c.p.c. la nullità del lodo pronunciato in data 9.1.2019 dal Collegio arbitrale composto dall'Arbitro Unico Prof. Dott. *Persona\_1* della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione nella controversia insorta tra la Società*



*Parte\_1* ed il sig. *Controparte\_1* e per l'effetto revocare e/o annullare il lodo arbitrale pronunciato in data 9.1.2019;

- in via principale, accertare l'impossibilità della Cooperativa a provvedere alla restituzione delle somme richieste al sig. *CP\_1* per causa non imputabile alla stessa, dichiarare ex art. 829, c.1 n. 11 c.p.c. la nullità del lodo pronunciato in data 9.1.2019 dal Collegio arbitrale composto dall'Arbitro Unico Prof. Dott. *Persona\_1* della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione nella controversia insorta tra la *Parte\_3* ed il sig.

*Controparte\_1* e per l'effetto revocare e/o annullare e/o riformare il lodo arbitrale pronunciato in data 9.1.2019; sempre in via principale, nel merito accertare la sussistenza in capo alla Cooperativa del diritto alla compensazione della somma richiesta dal sig. *CP\_1* con il maggior importo dovuto alla stessa e pari ad € 75.110, 06, dichiarare ex art. 829, c.1 n. 11 c.p.c. la nullità del lodo pronunciato in data 9.1.2019 dal Collegio arbitrale composto dall'Arbitro Unico Prof. Dott. *Persona\_1* della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione nella controversia insorta tra la *Parte\_3* ed il sig. *CP\_1*

[...] e per l'effetto annullare e/o revocare e/o riformare il suddetto lodo mediante la statuizione di condanna del sig. *CP\_1* al pagamento in favore della *Parte\_1* delle relative differenze, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- in via subordinata, nel merito accertare la sussistenza in capo alla Cooperativa del diritto alla compensazione della somma richiesta dal sig. *CP\_1* con l'importo di € 48.645, 57, dichiarare ex art. 829, c.1 n. 11 c.p.c. la nullità del lodo pronunciato in data 9.1.2019 dal Collegio arbitrale composto dall'Arbitro Unico Prof. Dott. *Persona\_1* della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione nella controversia insorta tra la *Parte\_3* ed il sig. *Controparte\_1* e per l'effetto annullare e/o revocare e/o riformare il suddetto lodo mediante la statuizione di condanna del sig. *CP\_1* al pagamento in favore della [...]

*Parte\_1* delle relative differenze, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria  
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa del presente giudizio e di quello del lodo arbitrale, spese generali oltre Iva e CPA come per legge."



Con comparso di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il sig. [...]

**CP\_1** così concludendo: *“IN VIA PRELIMINARE rigettare la richiesta di sospensione dell’esecutività del lodo in totale assenza dei presupposti di legge; PRELIMINARMENTE, IN RITO rigettare la domanda di nullità del lodo per incompetenza dell’Arbitro, in quanto il lodo non definitivo dell’8/10/2018 che ha deciso sulla questione non è stato impugnato unitamente con il definitivo; IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO accertata l’applicabilità dell’art. 11 dello Statuto della Cooperativa appellante, con conseguente diritto del Sig. **CP\_1** di demandare all’arbitrato la domanda di rimborso delle somme corrisposte in adempimento del rapporto societario risolto, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla [...]*

*Parte\_1 confermando il lodo pronunciato in data 09.01.2019 dal Collegio arbitrale composto dall’Arbitro Unico Prof. Dott. **Persona\_1** della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione nella controversia insorta tra la **Parte\_3** ed il sig. **Controparte\_1** IN SUBORDINE, in caso di nullità del lodo, si ribadiscono le istanze di cui alla domanda di arbitrato e si chiede condannarsi la **Parte\_3***

*[...] alla restituzione, a seguito della risoluzione del rapporto sociale, in favore del Sig. [...]*

***CP\_1** delle somme corrisposte in adempimento del rapporto risolto, oltre interessi di legge e oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio per le motivazioni di cui sopra; IN ESTREMO SUBORDINE condannare la **Parte\_3** a titolo di arricchimento senza causa, alla restituzione di quanto corrisposto dal sig. **CP\_1** e illegittimamente trattenuto nonostante la risoluzione del rapporto sociale e il mancato trasferimento dell’alloggio, oltre interessi e spese del presente giudizio.”*

Con Ordinanza del 10.03.2021 la Corte respingeva l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo definitivo e con Ordinanza del 16.05.2024 tratteneva la causa in decisione.

3. Prioritariamente, in merito alla eccezione dell’impugnato di inammissibilità della domanda di nullità del lodo per mancata tempestiva impugnazione del Lodo arbitrale non definitivo dell’8/10/2018 che ha affermato la competenza degli arbitri, va confermata l’Ordinanza cautelare emessa dalla Corte in data 10.03.2021 circa l’impugnabilità del lodo



non definitivo unitamente a quello definitivo, avendo la prima decisione affrontato la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della potestas iudicandi degli arbitri, avente natura pregiudiziale di rito. Alla stregua dell'art. 827, comma 3, c.p.c., infatti, è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l'intero giudizio, mentre il lodo che decida questioni pregiudiziali o preliminari, come nella specie, va impugnato ex art. 827 comma 3 c.p.c. unitamente al lodo definitivo (si cfr. Cass. civ., sez. un., 18-11-2016, n. 23463 e Cassazione civile sez. I, 09/08/1983, n. 5311).

4. Destituita di fondamento fattuale risulta la mancata produzione del provvedimento impugnato sostenuta dal sig. **CP\_1**

5. Per ciò che attiene il merito dell'impugnazione ed in particolare l'eccezione di incompetenza dell'Arbitro Unico, già sollevata in primo grado, la Corte ritiene la stessa infondata.

Si premette che la **Parte\_1** **Parte\_3** è una cooperativa edilizia di abitazione, che ha lo scopo di assicurare ai soci l'acquisto di un'abitazione in proprietà a prezzi e condizioni più vantaggiosi di quelli di mercato e procede alla realizzazione di immobili per civile abitazione col contributo dei soci che diventano prima prenotatari e poi assegnatari in proprietà. In data 06.09.2006 il Sig. **CP\_1** diveniva prenotatario di un alloggio da costruire a Pomezia e in data 04.10.2006 socio della **Parte\_1**.

La Cooperativa otteneva un mutuo per la realizzazione di n. 17 appartamenti ad uso residenziale da consegnarsi, per contratto, entro 18 mesi.

Intervenivano però in corso di realizzazione provvedimenti di sequestro che comportavano la proroga dei termini di realizzazione e consegna degli immobili, finché in data 18.12.2014 si addiveniva al frazionamento dell'originario mutuo ipotecario pro quota sugli appartamenti prenotati e veniva richiesto ai singoli soci, al fine di procedere alla stipula degli atti di assegnazione, il versamento alla **Parte\_1** delle quote di propria competenza, quantificate per l'appellato Addante in € 75.110,06, comprensive del



saldo alloggio, rate di mutuo non versate e oneri vari. Con lettera del 26.01.2015 il sig. **CP\_1** che aveva già versato negli anni alla Cooperativa l'importo di € 55.536,73, comunicava la sua volontà di recedere dalla stessa. Con riscontro del 02.02.2015 la **Parte\_1**, dopo aver invitato il socio a nominare il subentrante, rammentava che l'art. 14 dello Statuto sociale prevedeva la responsabilità del socio uscente per il pagamento dei conferimenti non versati e, pertanto, invitava e diffidava lo stesso a provvedere al pagamento dell'importo di € 75.110,06.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, con verbale del 24.02.2015 il Consiglio di Amministrazione della **Parte\_1** deliberava l'esclusione dello stesso dalla compagine sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, lett. c, dello Statuto che prescriveva l'esclusione del socio che *"non esegua, in tutto o in parte, il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della **Parte\_1** o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti"*. Il Sig. **CP\_1** non proponeva opposizione avverso la delibera di esclusione nel termine di 60 giorni.

Secondo la cooperativa il sig. **CP\_1** in virtù della clausola arbitrale contenuta negli art. 11 e 37 e ss. dello Statuto della **Parte\_1**, non avrebbe potuto adire la Camera Arbitrale, non avendo lo stesso proposto opposizione alla delibera di esclusione adottata dal Consiglio di Amministrazione della **Parte\_1** in data 25.2.2018 e non essendo comunque più socio della stessa all'atto della presentazione della domanda d'arbitrato. Tanto in vista dell'art. 37 dello Statuto sociale che così recita *"Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali... a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e **Parte\_1** che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio"*.

La Corte ritiene l'eccezione infondata.

Come già osservato nell'Ordinanza cautelare emessa in data 10.03.2021 la vertenza ha ad oggetto la richiesta di restituzione di somme corrisposte in adempimento del rapporto sociale risolto e dunque rientra nell'alveo di controversia tra socio e società cooperativa avente ad oggetto diritti disponibili, quali il preteso diritto dell'ex socio ad ottenere la



restituzione delle somme corrisposte nel corso del rapporto societario ed il preteso diritto della Cooperativa di ottenere il pagamento delle somme pattuite nell'ambito del rapporto societario per la realizzazione dell'immobile.

La clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa; deve ritenersi pertanto che la clausola compromissoria operi per tutte le controversie generate dal rapporto societario e con esso causalmente collegate, anche se insorte dopo la cessazione del rapporto. Ai fini dell'applicazione della clausola compromissoria rileva il titolo della pretesa e non invece la persistenza, al momento della proposizione della domanda, del rapporto stesso (Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31350).

Di conseguenza non può ritenersi rilevante neanche il non aver fatto opposizione alla Delibera dal Consiglio di Amministrazione di esclusione dalla *Parte\_I* da parte dell'appellato il quale, nel prenderne atto, ha chiesto il rimborso, conseguente all'esclusione, dei conferimenti versati.

6. La cooperativa sostiene la nullità del lodo per contraddittorietà ex art. 829 c.1 n. 11 c.p.c. ed insiste per la compensazione della somma richiesta dall'Addante con il maggior importo dovuto alla Cooperativa e pari alla morosità maturata alla data di esclusione del socio dalla compagine sociale.

Secondo l'impugnante la richiesta di € 44.920,00, pari a quanto versato dal sig. *CP\_I* alla Cooperativa a titolo di anticipo sul prezzo dell'alloggio prenotato ed accolta nel lodo impugnato, deve essere oggetto di compensazione con il maggior credito vantato dalla cooperativa a titolo risarcitorio per un importo complessivo di €. 75.110,06, così determinato: differenza da versare €. 14.399,20, €. 8.153,48 IVA 4%, interessi per mancato versamento €. 1.979,89, spese condominiali €. 500,00, gestione cooperativa €. 500,00, ICI 2008-2011 €. 1.931,92, rate di mutuo non versate comprensive di interessi €. 41.717,98, rate di mutuo non versate, comprensive di interessi €. 47.245,57, per un costo dell'alloggio pari ad €. 234.4288,488. La Cooperativa ritiene la somma interamente dovuta dal sig.



Addante in quanto lo stesso, solo successivamente alla comunicazione della disponibilità dell'immobile per il rogito ed all'invito al pagamento della somma di cui alla missiva del 19.12.2014, aveva comunicato la decisione di cedere la propria quota di prenotazione e assegnazione.

In via subordinata, la Cooperativa chiede di riconoscere come dovuto il minor importo di €. 48.645,57 a titolo di rate di mutuo scadute al 31.12.2014 e spese di gestione.

Tanto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto che espressamente così recita: *"I soci esclusi... dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dall'Organo Amministrativo o dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste, da risarcimento danni ..."*

Ora, è principio pacifico che il socio di una cooperativa edilizia, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti che, sebbene collegati, hanno causa giuridica autonoma: quello sociale, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, e quello bilaterale di natura sinallagmatica, di scambio tra l'assegnazione dell'alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione. Da ciò deriva che il pagamento eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile debba essere ascritto al rapporto di scambio e quindi al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa sarà quindi tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio. Nelle cooperative edilizie, inoltre, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio sorge invece, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi; prestazioni queste ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della



proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18536; Cass. 18 maggio 2004, n. 9393; Cass. civile n. 6197/2008; Cass. civile n. 16304/2009).

Ciò premesso, va condivisa l'affermazione dell'arbitro che *"le somme reclamate non possono qualificarsi in termini di perdita economica idonea a legittimare la richiesta risarcitoria avanzata dalla Parte\_1"* e la osservazione che la Parte\_1 non abbia fornito alcuna prova del danno subito e causalmente riconducibile alla condotta contrattuale dell'appellato.

In merito si rileva che con la esclusione del socio la Cooperativa è rientrata nella proprietà e piena disponibilità dell'immobile prenotato, con la conseguenza che la morosità (comprensiva delle rate di mutuo, interessi di preammortamento, interessi passivi di ammortamento, spese relative alla pratica di finanziamento e frazionamento del mutuo) è stata risolta e riequilibrata col trasferimento alla Cooperativa della proprietà dell'immobile.

L'impugnante, anche nel presente procedimento, ha solo opposto una presunta generica corresponsabilità dell'impugnato, in uno ad altri (non individuati) soci prenotari morosi, nella determinazione dello stato di dissesto in cui è venuta a trovarsi, senza produrre alcun elemento di prova sul nesso, anche solo concausale, dell'inadempimento dell'Addante con l'esposizione debitoria o col mancato conseguimento dello scopo mutualistico.

E' principio pacifico che spetti a chi intenda ottenere il risarcimento del danno, derivante dall'inadempimento o dall'adempimento inesatto di un obbligo contrattuale, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dell'inadempiente e il pregiudizio subito; prova che può essere articolata attraverso una pluralità di mezzi probatori, inclusi quelli presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti.

Va rilevato ancora che, come osservato dall'Addante, l'offerta del trasferimento di proprietà dell'immobile prenotato è intervenuta dopo oltre sei anni dalla data prevista di consegna dell'immobile e la Parte\_1 non ha affatto dimostrato che il ritardo non sia ad essa imputabile; che ai sensi dell'art. 9 dello Statuto *"Il socio che recede dalla prenotazione*



di alloggio viene sostituito da altro socio non prenotatario di alloggio secondo l'ordine di iscrizione sul Libro dei Soci"; che, contrariamente a quanto sostenuto, dalle risultanze del bilancio 2015 emerge un equilibrio economico e patrimoniale; che gli atti prodotti a dimostrazione dello stato di difficoltà della cooperativa (quali il precetto o l'avvio di procedure esecutive) sono tutti successivi al 2018.

6. Va altresì rigettata la richiesta di accertamento della impossibilità della *Parte\_1* a provvedere alla restituzione delle somme richieste al sig. Addante per causa non imputabile alla stessa, invero formulata solo nelle conclusioni ma assolutamente non illustrata nelle motivazioni né provata e comunque non rilevante per quanto sopra detto.

7. Da condividere il lodo nella parte in cui ritiene non provato il pagamento della somma di € 2.831, 92, asseritamente versata a titolo di ICI nel periodo 2008- 2011, per l'immobile dell'appellato. Somma di cui l'impugnante cooperativa chiede la restituzione senza fornire, anche in tale sede, alcuna prova dell'avvenuto pagamento.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'impugnazione
- 2) Condanna la società *Parte\_1* al pagamento in favore del sig. *Controparte\_1* delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- 3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della *Parte\_1* di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 19.05.2025.

Il Consigliere estensore  
Alda Colesanti

Il Presidente  
Diego Rosario Antonio Pinto